

ASSOCIAZIONE MEDIA VALCESANO

Comuni di Mondavio - Monte Porzio - San Lorenzo in Campo

Provincia di Pesaro e Urbino

POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

(Legge 7 marzo 1986, n. 65 – D.M. 4 marzo 1987, n. 145)

Approvato con atto del C.C. n. 32 del 29.07.2019

I N D I C E

CAPO I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 – Disposizioni generali	Pag. 3
Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione	Pag. 3
Art. 3 – Numero delle armi in dotazione	Pag. 3

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 – Servizi svolti con armi	Pag. 4
Art. 5 – Assegnazione dell'arma	Pag. 4
Art. 6 – Modalità di porto dell'arma	Pag. 4
Art. 7 – Servizi di collegamento e di rappresentanza	Pag. 5
Art. 8 – Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	Pag. 5

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9 – Prelevamento e versamento dell'arma	Pag. 6
Art. 10 – Doveri dell'assegnatario	Pag. 6
Art. 11 – Custodia delle armi	Pag. 7
Art. 12 – Armadi metallici	Pag. 7
Art. 13 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	Pag. 8
Art. 14 – Sostituzione delle munizioni	Pag. 8
Art. 15 – Controlli e sorveglianza	Pag. 9
Art. 16 – Doveri del consegnatario delle armi	Pag. 9

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 17 – Addestramento al tiro	Pag. 10
Art. 18 – Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno	Pag. 10

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Norme integrative	Pag. 11
Art. 20 – Entrata in vigore	Pag. 11

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, del Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 (Tipo delle armi in dotazione)

1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico di Cal. 9x21 sia per il personale maschile che femminile.
2. Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche il Comandante può essere dotato di sciabola.

Art. 3 (Numero delle armi in dotazione)

1. Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione al Corpo fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Pesaro e Urbino, è di 9 (nove) pistole semiautomatiche cal. 9x21 Parabellum corredate di caricatore.
2. Il numero complessivo delle munizioni, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale è di n. 450 (quattrocentocinquanta).
3. Sciabola per ufficiali per servizi di rappresentanza e d'onore.
4. Il Sindaco, o suo delegato, denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Municipale al Comando dei Carabinieri o alla Questura.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

(Servizi svolti con armi)

1. Nell'ambito del territorio dei Comuni associati, ***tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti***, sono svolte dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S. con l'arma in dotazione.
2. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia di Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

Art. 5

(Assegnazione dell'arma)

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni (n° 50 per ogni agente), è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco del Comune di appartenenza, comunicato al Prefetto di Pesaro e Urbino per un periodo indeterminato ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso.
2. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Art. 6

(Modalità di porto dell'arma)

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con

caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita.

2. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi. Il Comandante del Corpo può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7

(Servizi di collegamento e di rappresentanza)

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8

(Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto)

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Pesaro e Urbino ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibilmente della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9

(Prelevamento e versamento dell'arma)

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5 nel registro di cui al successivo art. 12.
2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.
3. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10.

Art. 10

(Doveri all'assegnatario)

1. L'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., all'Ufficio locale di P.S. o in mancanza al Comando dei Carabinieri;
 - c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;

- d) segnalare immediatamente al Comandante del Corpo, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 17;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'Ufficio locale di P.S. o, in mancanza, al Comando dei Carabinieri.

Art. 11 (Custodia delle armi)

1. Le armi assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesso, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell'ufficio del Comandante del Corpo.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Comandante del Corpo e in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub-consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.
3. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12 (Armadi metallici)

1. Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio dal consegnatario delle armi che ne risponde.
2. Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'Ufficio del Comandante del Corpo, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

3. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Sindaco o dell'Assessore delegato, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune.
4. Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore di Pesaro e Urbino.
5. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.
Il consegnatario è dotato altresì di registri e pagine numerate, preventivamente vistate dal Comandante del Corpo per:
 - le ispezioni settimanali e mensili;
 - le ripartizioni delle armi;
 - i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 13
(Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni)

1. L'accesso nei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Sindaco o suo delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario e sub-consegnatario.
2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario.
3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche.
4. Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.
All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 14
(Sostituzione delle munizioni)

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

3. Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercizio.

Art. 15 (Controlli e sorveglianza)

1. I controlli giornalieri dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario all'inizio e alla fine del servizio per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. L'esito dei controlli è riportato nel registro di cui all'art. 12.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato dispongono visite periodiche di controllo e di sorveglianza esterna diurne e notturne.

Art. 16 (Doveri del consegnatario delle armi)

1. Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:
 - a) la custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati di cui all'art. 11, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
 - b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.
2. Egli collabora con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per la organizzazione e la esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 17 (Addestramento al tiro)

1. Gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S. prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di polizia di Stato e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Sindaco/Presidente dell'Associazione provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n. 286.
3. E' facoltà del Presidente o del Sindaco delegato, su proposta del Comandante del Corpo, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Pesaro e Urbino.
5. E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso, a proprie spese.

Art. 18 (Porto d'armi per la frequenza dei poligono di tiro a segno)

1. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in un Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 5 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 (Norme integrative)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della legge 18.4.1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della legge di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 20 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua seconda pubblicazione ed è comunicato al Prefetto di Pesaro e Urbino ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.

REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'ASSOCIAZIONE MEDIA VALCESANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento dell'armamento del corpo di polizia locale dell'Associazione Media Valcesano;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

CERTIFICA

- che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2019 “Approvazione regolamento dell'armamento del corpo di polizia locale dell'Associazione Media Valcesano”, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 09/08/2019 al 24/08/2019 al n. 804 di Rep. e diventa esecutiva il 20/08/2019, ed il regolamento entra in vigore dal 21/08/2019.

Mondavio lì, 27/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Andrea Volpini)